

ACCORDO QUADRO VIDEOSORVEGLIANZA LADISA SRL

In Roma il giorno 02 luglio 2018

tra

Ladisa S.r.l. Società di ristorazione Collettiva, rappresentata da Irpinio Giuseppe, In qualità di Responsabile/ Relazioni Sindacali/ Risorse umane

le oo.ss Nazionali

Filcams CGIL, rappresentata da Giovanni Dalò

Fisascat CISL, rappresentata da Marco Demurtas

Uiltucs UIL, rappresentata da Gabriele Fiorino

Si e' convenuto quanto segue.

PREMESSO

- 1) Che l'articolo 4, comma 1 della legge 300/1970 c.d. Statuto dei lavoratori stabilisce che "gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali: nel caso di imprese con unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
- 2) La Società, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (ivi comprese le indicazioni all'uopo fornite dall'Autorità Garante per la privacy), intende far uso di un impianto di videosorveglianza all'esterno e all'interno delle proprie sedi/filiali/unità produttive dislocate sul territorio nazionale, concordando l'installazione con le OO.SS. Nazionali e, quindi, con le R.S.A./R.S.U., come previsto dalle normative di legge.
- 3) Che l'Azienda e le OO.SS. intendono contemperare, con il presente accordo, il corretto bilanciamento di interessi tra la tutela del patrimonio e della



sicurezza aziendale, ed il principio informatore della tutela della dignità del lavoratore in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti va mantenuta in una dimensione umana e quindi non esasperata dall'uso di tecnologie che possano ridurre la riservatezza e l'autonomia nello svolgimento del lavoro.

- 4) La finalità dell'utilizzo degli strumenti che l'azienda intende attivare sarà, pertanto, quella di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati all'interno delle proprie sedi di lavoro, nonché, aumentare la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture di propria pertinenza;
- 5) Che ai fini del presente Verbale di accordo per tutte le definizioni in relazione ai dati personali, al titolare, responsabile e incaricato, in relazione alle comunicazioni, nonché per i contenuti delle attività di trattamento, ivi compreso il richiamo alla territorialità delle operazioni consentite, si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

CONSIDERATO

- 1) Che i sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Società sono finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori, nonché l'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Società, per esigenze organizzative e di sicurezza e non con finalità di controllo.
- 2) Che pertanto tali sistemi sono esclusivamente destinati a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio della Società da eventuali tentativi di furto o scasso all'interno delle proprie strutture, nonché a prevenire l'infiltrazione in aree di propria pertinenza di persone che possano compiere atti di carattere criminoso.


TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Concordano quanto segue

La Società e le OO.SS. Nazionali come sopra rappresentate, avendo approfonditamente esaminato e discusso il problema, per i fini di cui sopra convengono sull'opportunità di sottoscrivere un accordo quadro alle seguenti condizioni.


La Società e le OO.SS. Nazionali, nel darsi atto che la premessa e le considerazioni costituiscono parte integrante del presente accordo quadro, concordano che l'utilizzo delle apparecchiature dovrà avvenire conformemente al seguenti principi.

- 1) Le parti convengono che l'attività di vigilanza tramite apparecchiature di controllo



dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (anche in materia di trattamento dei dati) e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti dovrà essere mantenuta in una dimensione umana e quindi non esasperata dall'uso di tecnologie che possano ridurre la riservatezza e l'autonomia nello svolgimento del lavoro, pur temperando tale rispetto con le caratteristiche dei luoghi e con la necessità di monitorare i punti nevralgici e delicati in cui, più facilmente, può verificarsi un evento contro il patrimonio. I sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Società sono finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori, nonché l'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Società, per esigenze organizzative e di sicurezza e non con finalità di controllo

- 2) le parti convengono che l'utilizzo di detti strumenti avverrà in conformità all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori L.300/70 ed in particolare i sistemi di videosorveglianza non potranno in alcun modo essere utilizzati quale strumento di controllo "a distanza" sulla attività lavorativa dei dipendenti della Società, né per l'instaurazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori (salvo i casi di atti e/o fatti criminosi di cui siano responsabili). Con esplicita rinuncia ad utilizzare la nuova normativa in materia di videosorveglianza D.Lgs n. 151/2015.
- 3) Le Parti rilevano inoltre che la raccolta ed il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi.
- 4) In ogni caso, l'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.
- 5) Il presente Accordo disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dalle norme di riferimento.
- 6) L'azienda s'impegnerà ad osservare le regole del Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti. A tal fine, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali saranno fornite anticipatamente le relative planimetrie degli ambienti interessati dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza e il posizionamento e le caratteristiche degli apparecchi con relativo cono visivo;
- 7) Le modalità seguite e le attrezzature utilizzate per i fini sopra richiamati



vengono come di seguito descritte in linea di massima, per poi essere riadattate alle singole unità locali:

Strumentazione

L'impianto di videosorveglianza è composto da tutte le telecamere come concordato ed indicato nella scheda tecnica e nella planimetria (che sarà allegata al verbale sottoscritto in sede territoriale, a livello di singola unità). Le telecamere sono ad orientamento fisso, senza la possibilità di registrare in modo autonomo, e non potranno essere posizionate all'interno di spogliatoi e/o spazi igienici riservati al personale.

Le parti concordano che, per la manutenzione degli impianti dovrà essere data preventiva espressa comunicazione, nonché illustrate le motivazioni dell'intervento alle parti firmatarie degli accordi territoriali al fine di verificare la compatibilità rispetto all'accordo sottoscritto.

Caratteristiche del Sistema

L'impianto di videosorveglianza è composto da tutte le telecamere suindicate. Il sistema è a circuito chiuso ed acquisisce le immagini riprese dal cono visivo delle telecamere con una videoregistrazione di tipo continuo 24/ore-24/ore, sovrapposta a quella del giorno precedente e pertanto auto-cancellante. Il sistema non potrà prevedere l'accesso in remoto delle immagini in tempo reale. All'interno delle strutture interessate dalla videosorveglianza non potranno essere installati monitor da cui è possibile visionare le immagini in modalità diretta. Le immagini registrate saranno quindi disponibili per la visione al massimo per 24 ore prima di essere sovrascritte. Il fine settimana e nei giorni festivi le immagini registrate sono invece disponibili per la visione per il massimo delle ore necessarie per un'eventuale scarico prima di essere sovrascritte, fermi restando i termini massimi previsti dalle norme di Legge. La sovrascrittura garantisce la cancellazione definitiva dei dati precedenti. Il sistema di registrazione marca data/ora/minuti/secondi. La conservazione per un periodo maggiore a quanto indicato è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati e denunciati all'autorità giudiziaria e di Polizia per il tempo necessario per le indagini. L'accesso alla memoria ed alle immagini è consentito solo al responsabile aziendale per il trattamento dei dati, o in alternativa all'azienda che lo ha in manutenzione tramite un suo tecnico specializzato in possesso di codice tecnico e/o password univoci.

Ubicazione del videoregistratore

Il sistema di videoregistrazione delle immagini sarà collocato di norma all'interno di un locale ad uso esclusivo che non sarà accessibile al personale

non espressamente autorizzato (con specifica nell'unità locale di riferimento sulla effettiva collazione e gli accessi e della persone che hanno accesso).

In ogni caso nessun dipendente della Società avrà accesso al videoregistratore e/o alle immagini estrapolate dal responsabile del trattamento dei dati.

Utilizzo delle immagini

In caso di atto malavitoso, a seguito da formale denuncia, le immagini saranno scaricate dal videoregistratore da parte del personale autorizzato, dandone tempestiva comunicazione alla RSA/RSU, e la registrazione sarà messa a disposizione delle autorità di Pubblica Sicurezza per le rispettive necessità, con tempestiva certificazione dell'avvenuta consegna all'autorità competente. L'utilizzo delle immagini rimane prerogativa delle autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di atti malavitosi che impongono l'intervento immediato delle forze dell'ordine, le immagini potranno essere immediatamente visionate dalle stesse.

Le parti convengono che, qualora un lavoratore sia incidentalmente ripreso dagli impianti visivi, tale ripresa non potrà in alcun modo rappresentare materia di contestazione disciplinare, salvo il caso di atti contro il patrimonio aziendale. In tal caso l'Azienda potrà utilizzare copia della registrazione anche ai fini della attivazione delle iniziative giudiziarie e disciplinari previste dalla legge e dal CCNL, quale elemento probatorio: in tal caso Società darà comunicazione di tale fatto alle R.S.A./R.S.U..

Informativa

Ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice sulla Privacy e dal Provvedimento Generale la Società, mediante apposita modulistica/segnaletica nella quale va riportato il simbolo di una telecamera e la dicitura: "AREA VIDEOSORVEGLIATA", provvede ad informare ogni interessato che sta per accedere o che si trova in area videosorvegliata e che le riprese e l'eventuale registrazione sono effettuate da Ladisa s.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, specificando le finalità per le quali il trattamento dei dati in questione ha luogo. Tale informativa verrà inoltre integrata da una "policy" divulgata alle RSA/RSU che specifichi, inoltre: le modalità del trattamento dei dati; i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti riconosciuti ad ogni interessato dal Codice sulla privacy; le generalità del Titolare e del Responsabile del trattamento.

A tutti i lavoratori verrà in ogni caso data apposita informativa sui contenuti del presente verbale di accordo.



Diritti dell'interessato

Alla persona fisica, alla persona giuridica, all'ente o all'associazione cui si riferiscono i dati personali sono garantiti tutti i diritti previsti dal Codice sulla privacy, con le modalità organizzative dallo stesso stabilite.

Rinvio al Livello Territoriale

Il presente accordo quadro verrà discusso nei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali che (ove non già precedentemente attivato previo valido accordo sindacale) saranno interessate dall'installazione di sistemi di videosorveglianza: in tali sedi l'accordo verrà sottoposto alla firma delle R.S.A./R.S.U. con la relativa indicazione del collocamento e del numero delle telecamere di videosorveglianza, nonché della "policy" per il trattamento dei dati con esso acquisiti.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Verbale di accordo si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché a quanto verrà nel dettaglio concordato sul livello territoriale.

In caso di modifiche normative che impattino sui principi del presente accordo, queste dovranno essere (saranno) oggetto di successive discussioni e integrazioni al presente accordo: resta inteso che ove le eventuali innovazioni normative non impattino significativamente sui principi contenuti nel presente accordo, esse si intenderanno immediatamente applicabili senza alcuna necessaria revisione dello stesso.

Il presente Accordo aziendale sarà accessibile a tutti i soggetti dallo stesso coinvolti che ne facciano richiesta.

Clausole Finali

Laddove, in sede di recepimento dell'accordo quadro da parte delle R.S.A./R.S.U., esistesse un disaccordo tra le Parti per questioni che non siano state già regolamentate con il presente verbale, le stesse saranno oggetto di verifica a mezzo confronto con le segreterie territoriali competenti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla richiesta della Società e/o delle R.S.A..

Le Parti convengono di incontrarsi almeno una volta l'anno, al fine di monitorare gli effetti operativi del presente accordo quadro sui diversi territori nei quali opera la Società ed, eventualmente, aggiornare i contenuti



del medesimo sulla scorta delle indicazioni raccolte in fase di recepimento sul livello territoriale. In ogni caso, qualora una delle Parti in epigrafe, riscontrasse delle applicazioni operative non conformi allo spirito ed alla finalità del presente accordo quadro, avrà la facoltà di richiedere uno specifico incontro (anche a livello territoriale) per il confronto e la risoluzione delle eventuali problematiche emerse in fase di applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il 02 luglio 2018.

Ladisa Srl

Le OO.SS. Nazionali

Filcams Cgil

Fisascat Cisl

Uiltucs Uil